

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2019, n. 25-8288

**Parere ex art. 24, comma 4 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di competenza statale, di cui all'art. 6 della L. 1860/1962, inerente l'istanza di modifica dell'impianto EUREX di Saluggia (VC), ai fini dell'installazione di un nuovo sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli effluenti liquidi, presentata dalla SOGIN SpA.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

all'articolo 24, comma 4 della medesima legge è, tra l'altro, previsto che: “(...) *le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e all'articolo 148, comma 1- bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, - relative alle modifiche degli impianti nucleari - rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.*

*Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni di pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista (...). La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...).”*

Con nota prot. n. 24233 del 18 ottobre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/1012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, in merito alla modifica di impianto, presentata dalla Società SOGIN S.p.A., per la dismissione delle vecchie vasche di raccolta e stoccaggio (*Waste Pond*), attualmente in esercizio presso l'impianto Eurex di Saluggia (VC), e l'installazione di un nuovo sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli effluenti liquidi di impianto.

La Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 12 – 3884 del 21 maggio 2012, ha stabilito le modalità per l'espressione del parere regionale di cui trattasi, prevedendo che lo stesso venga espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Ambiente che si avvale del supporto dell'Arpa, dell'ASL competente per territorio e, quali componenti del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2010, dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici della Direzione regionale Sanità.

In esito alla conseguente istruttoria tecnica, a suo tempo espletata dal competente Settore regionale, la Giunta regionale si è espressa con deliberazione n. 5 – 6191 del 19 dicembre 2017, rilevando che, ai fini dell'espressione del parere regionale sull'istanza in oggetto, la documentazione progettuale dovesse essere integrata descrivendo, con maggior precisione e grado di dettaglio, l'entità e la tipologia dell'intervento di dismissione della vasca di raccolta e stoccaggio, denominata “*Waste*

*Pond (WP) 719*”, anche al fine inquadrare correttamente il percorso autorizzativo del medesimo intervento nell’ambito normativa vigente in materia di edilizia e di tutela del paesaggio.

Dato atto che:

con nota prot. n. 67688 del 13 novembre 2018, la Società SOGIN ha fornito chiarimenti in merito all’attività di demolizione della suddetta vasca e sugli aspetti inerenti la tutela del paesaggio, precisando, in particolare, che:

- l’attività di demolizione della vasca, denominata: “*Waste Pond (WP) 719*”, non è oggetto dell’istanza di modifica di impianto in esame e sarà oggetto di una specifica futura richiesta di autorizzazione;
- le attuali coperture delle vasche di raccolta degli effluenti liquidi, presenti presso l’impianto, verranno mantenute in posizione.

Per l’istruttoria della documentazione pervenuta, la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio ha, pertanto, convocato ad una riunione tecnica, in data 5 dicembre 2018, funzionari tecnici e rappresentanti della direzione regionale Sanità, del Settore regionale Territorio e Paesaggio, di Arpa, dell’ASL TO4 competente per territorio, della Provincia di Vercelli e del Comune di Saluggia.

L’Arpa Piemonte, il Comune di Saluggia e il Settore regionale Territorio e Paesaggio, pur non avendo potuto partecipare all’incontro, hanno trasmesso le loro osservazioni, rispettivamente con note prot. n. 105814 del 3.12.2018, prot. n. 11885/2018 del 3.12.2018 e prot. n. 31187/2018 del 4.12.2018.

Dall’esame dei chiarimenti forniti dalla Società SOGIN e tenuto conto delle osservazioni pervenute, considerato, in particolare, che l’istanza si riferisce al solo intervento di sostituzione dell’attuale sistema di raccolta e stoccaggio degli effluenti liquidi di impianto, si evidenzia quanto di seguito riportato.

L’attività di demolizione della vasca, denominata: “*Waste Pond (WP) 719*”, sarà oggetto di una specifica futura istanza di autorizzazione e le coperture delle vasche esistenti verranno mantenute allo stato attuale e nella stessa posizione; conseguentemente, il competente Settore regionale territorio e Paesaggio non ritiene necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 146 del d.lgs 42/2004.

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, la sostituzione proposta dell’attuale sistema per la raccolta e lo stoccaggio degli effluenti liquidi provenienti dall’esercizio dell’impianto Eurex, rispondente a criteri di gestione in vigore negli anni ‘70, con un sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli stessi effluenti, di più moderna concezione e aderente ai futuri programmi di *decommissioning* dell’impianto, determina un evidente miglioramento della situazione attuale.

Ritenuto che, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all’istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-3884 del 21 maggio 2012, sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla modifica dell’impianto Eurex di Saluggia (VC), ai fini dell’installazione di un nuovo sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli effluenti liquidi, dato atto, in particolare che, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, la realizzazione del sistema proposto è in grado di determinare un miglioramento della situazione attuale.

Tutto ciò premesso;

visto l’articolo 24, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012;

vista la d.g.r. n. 12-3884 del 21 maggio 2012;

vista la d.g.r. n. 5-6191 del 19 dicembre 2017.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di esprimere, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di competenza statale alla modifica dell'impianto Eurex di Saluggia (VC), presentata dalla Società SOGIN S.p.A., ai fini dell'installazione di un nuovo sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli effluenti liquidi di impianto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 4, del decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)